Coordinamento Provinciale USB Varese



RIFIUTO DI PAGARE LE FERIE NON GODUTE AI PRECARI: nella spending review un'altra misura chiaramente illegale, chi viola la legge non può governare il paese



Nazionale, 21/07/2012

Il Miur ha emanato la **nota prot. n. 4442 del 16 luglio** che avrebbe dovuto dare le prime indicazioni sulle ricadute della spending review sulla scuola. In realtà la nota non affronta i punti più pesanti della legge e dove lo fa, pare accreditare interpretazioni errate che, se applicate, provocherebbero un'infinità di contenziosi.

E' il caso dell'impossibilità di corrispondere indennità sostitutive per ferie, riposi e permessi non fruiti, così come stabilito dall'art. 5 comma 8.

La nota riferisce che tale disposizione si applica anche al personale scolastico, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, senza chiarire da quando e a chi si

applica. A quale personale supplente? Annuale con scadenza di contratto al 31 agosto? Sicuramente si!

A quello con supplenza breve e con termine al 30/6 non potrebbe applicarsi per oggettiva impossibilità già riconosciuta anche dall'Aran il 01/07/1997 con l'interpretazione autentica che pubblichiamo in allegato, le cui ragioni risultano ancor più attuali oggi. Diversamente devono cambiare il CCNL e la Costituzione! Questi sedicenti "tecnici" al governo devono ritornare a studiare piuttosto che emanare norme inapplicabili ed anticostituzionali o meglio andare a casa per incapacità palesemente dimostrata.

La norma in questione, al pari di altre, risulta inapplicabile al lavoro scolastico.

Nella scuola le ferie vengono pagate esclusivamente ai supplenti saltuari e a quelli nominati fino al termine delle attività didattiche. La natura di queste contratti serve a coprire esigenze di carattere temporaneo per cui è materialmente impossibile che questo personale possa usufruire delle ferie; negare loro anche il pagamento significherebbe violare un principio costituzionale.

Sicuramente non si può applicare a chi ha già prestato servizio nel corrente anno scolastico. Per i prossimi anni si può ipotizzare una sua applicazione, ma, vista l'impossibilità di fruire delle ferie prima del 30 giugno (vedi l'accordo di interpretazione in allegato), sarà necessario portare tutti i contratti con scadenza 30 giugno ad una scadenza che consenta la fruizione delle ferie.

Il discorso si fa ancor più complesso per quanti hanno avuto la proroga del contratto a dopo il 6 luglio per svolgere gli esami di maturità. Questi colleghi, a ben vedere, incappano nel D.L. 95, ma, per le stesse ragioni già chiarite, non hanno modo di fruire delle ferie. In tal caso, per ottemperare alla norma, o si prolunga il contratto in modo da permetterne la fruizione o si pratica un vero e proprio furto.

L'intero impianto del D.L. 95/2012 (spending review) va rigettato dal Parlamento in quanto lesivo dei diritti di tutti gli italiani. A ciò non è ammissibile aggiungere quella che si profila palesemente come un'appropriazione indebita degli emolumenti relativi alle ferie non godute a causa di una condizione di precarietà certamente non scelta dal lavoratore. Auspichiamo che un minimo spirito di decenza porti almeno il Parlamento, in sede di conversione del Decreto Legge, a stralciare tale norma per evitare l'insorgere di <u>inutili</u> conflittualità nelle scuole.

USB ha comunque provveduto ad inviare agli uffici scolastici regionali e territoriale e ai dirigenti scolastici una diffida con messa in mora per richiedere il rispetto della legalità e dei diritti dei lavoratori. Invitiamo i colleghi a verificare presso le scuole in cui hanno prestato servizio le reali intenzioni dell'amministrazione, richiedendo copia del mandato di pagamento. In caso di "resistenze", inviate la diffida e messa in mora individuale che trovate

in allegato e contattate le nostre sedi per avviare le azioni legali ed organizzare la doverosa mobilitazione.